



405/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80017** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (C.F. omissis), nato il omissis a omissis (omissis), residente in omissis (omissis), Via omissis, omissis ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Flaminia n. 322 presso lo studio dell'Avv. Stefano Tolomeo (C.F. TLMSFN72D23H501M) che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Davide Losi (C.F. LSO DVD 82P23 I726U), giusta procura in atti, che indicano ai fini delle comunicazioni di rito gli indirizzi di posta elettronica certificata: stefano.tolomeo@oav.legalmail.it e davidelosi@pec.ordineavvocatisiena.it

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.: NCLFLV62T42H501M - pec:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it; fax 06.94527726),
con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare
Beccaria n. 29.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Visto il decreto presidenziale di assegnazione del giudizio al
Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Nessuno è comparso all'udienza pubblica del 16 settembre
2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha convenuto in giudizio
l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale assumendo l'errata
indicazione della decorrenza del trattamento pensionistico in
godimento riconosciuto all'esito della positiva valutazione della
domanda di riscatto del corso di studi universitari dal medesimo
proposta in data 17.09.2019, accolta dall'Istituto con
provvedimento del 19.05.2021.

In particolare, sottolinea come, atteso l'avvenuto riconoscimento
della istanza di riscatto, per effetto del principio di
*“retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi
susceptibili di tardiva copertura assicurativa”* (valorizzato dalla
consolidata giurisprudenza di legittimità) la decorrenza del
proprio trattamento pensionistico sarebbe da ricondursi non già
alla data di lavorazione del provvedimento di riscatto, come
sostenuto dall'Inps, bensì a data anteriore coincidente con la

maturazione dei requisiti di accesso a pensione.

Ha, quindi, così concluso: *“Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Regione Lazio adita, in accoglimento del presente ricorso, pari i motivi di cui in narrativa:*

a) in via principale, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di vecchiaia attualmente già in corso di erogazione, con decorrenza dal 1.11.2015 (ovvero da altra data, antecedente o successiva, che dovesse essere ritenuta di giustizia), anziché dalla data del 1.05.2021; b) per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei mensili di pensione maturati a partire dalla suddetta data di decorrenza, maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione sino al saldo; c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 9.07.2025 si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale contestando l'avversa domanda e rivendicando la corretta gestione della posizione del ricorrente.

L'Istituto ha rappresentato come il ricorrente abbia formulato una serie di istanze tese all'ottenimento della pensione in cumulo (istanze del 20.04.2018 e del 21.01.2019) entrambe respinte e, successivamente abbia proceduto alla presentazione di istanza di riscatto del corso di laurea (istanza del 17.09.2019) rinunciata e poi ripresentata in data 21.04.2021. La citata istanza è stata, quindi, accolta con provvedimento del

19.05.2021. Prosegue rilevando, poi, come la domanda di riscatto da ultimo avanza dal ricorrente, pur se proposta ben oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, è stata tuttavia accolta in ossequio alle linee interpretative ed operative emanate dall'Istituto all'indomani della l. 122/2010 (cfr. circolare 18/2010 e nota operativa 56/2010: *“L'iscritto è un soggetto che può vantare contribuzione accreditata presso questo Istituto che non abbia già dato titolo ad un trattamento di quiescenza anche se non sia più in servizio. Di conseguenza, a partire dal 31 luglio 2010, l'iscritto, come sopra individuato, può presentare a questo Istituto, domanda di ricongiunzione, riscatto, accredito figurativo ecc., ancorché abbia già risolto il rapporto di lavoro o sia cessato dal servizio. Nel caso in cui l'istanza di valorizzazione di un periodo o servizio da parte dell'iscritto avvenga dopo la cessazione o, nei casi di riscatto o computo dopo che siano decorsi 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio stesso, la domanda produce effetti esclusivamente dalla data di presentazione della stessa”*) con limitazione degli effetti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Ha, quindi, concluso invocando il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 16 settembre 2025 nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La mancata comparizione delle parti nel corso dell'udienza

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pubblica odierna determina l'estinzione immediata del processo. I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c.; art. 7, comma 2, c.g.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.09.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.09.2025 16:54:50
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3

dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03